

Ai gentili clienti
Loro sedi

Comuni e partecipazione all'accertamento: emanate le disposizioni attuative dei controlli

Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa che **in data 27.09.2012 l'Agazia delle Entrate ha emanato il provvedimento protocollo n. 24114/E con cui vengono forniti alcuni particolari tecnici riguardanti l'attività di controllo ed accertamento effettuata dai comuni, che come noto è stata potenziata ed incentivata da numerose disposizioni delle manovre che hanno caratterizzato il 2011.** Gli accertamento a cui i Comuni italiani possono contribuire sono **sia quelli di carattere fiscale che contributivo**: di conseguenza tali enti locali dovranno **rapportarsi per partecipare all'attività di controllo con la Guardia di Finanza, l'INPS, l'Agazia del Territorio e con l'Agazia delle Entrate.** Con il provvedimento in commento, inoltre, l'Agazia delle Entrate definisce nel dettaglio **l'ambito di intervento dell'attività di accertamento svolta dai comuni**: viene specificato che **rimangono confermati gli ambiti di intervento previsti dal provvedimento dell'Agazia delle Entrate del 03.11.2007 fatta eccezione per l'attività di accertamento che riguarda l'Agazia del Territorio**, nei confronti della quale **possono essere fornite informazioni relative a fabbricati non dichiarati in catasto.** Riguardo all'INPS, invece, rilevano le attività edilizie svolte senza denuncia contributiva, le attività di commercio ambulante in cui viene omessa la **comunicazione unica ai fini fiscali, amministrativi e previdenziali e infine le attività di carattere artigianale o commerciale svolte senza comunicazione unica.**

Premessa

L'apporto di informazioni da parte dei Comuni ai fini dell'accertamento, ha **segnato negli ultimi anni una crescente importanza, alla luce della quale sono state progressivamente**

emanate disposizioni volte ad incentivare l'apporto di informazione da parte di tali enti locali al lavoro dell'amministrazione finanziaria.

Con il provvedimento protocollo n. 24114/E/2012 l'Agenzia delle Entrate "ha fatto il punto" sulle **modalità pratiche di collaborazione da parte dei comuni, definendone i punti cardine e gli ambiti di intervento in attesa che vengano siglate specifiche convenzioni tra Agenzia delle Entrate, INPS e Comune per garantire l'accesso alle banche dati e lo scambio reciproco di informazioni.**

Partecipazione dei comuni ai controlli

Prima di illustrare le novità del provvedimento emanato dall'Agenzia delle Entrate in data 27.02.2012 ricordiamo che la Manovra di ferragosto **premia i Comuni che partecipano attivamente all'accertamento con l'attribuzione del 100% delle imposte recuperate alle casse comunali.**

La modifica deriva dall'inserimento del comma 12 bis nell'art. 1 del predetto decreto. Il nuovo comma 12 bis stabilisce esattamente: *"Al fine di incentivare la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario, per gli anni 2012, 2013 e 2014, la quota di cui all'art. 2, comma 10, lettera b), del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, è elevata al 100%".*

PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ACCERTAMENTO FISCALE	
Prima della manovra di ferragosto	Dopo la manovra di ferragosto
I comuni partecipano alle somme accertate a titolo di imposta e di sanzione in via definitiva nella misura del 50%.	I comuni partecipano alle somme accertate a titolo di imposta e di sanzione in via definitiva nella misura del 100%.

Ai Comuni che avranno una partecipazione attiva nel recupero dell'evasione sarà perciò attribuito l'intero maggiore importo riscosso dei tributi erariali.

OSSERVA

A partire dal 2015 la quota spettante ai Comuni dovrebbe tornare al 50%, come previsto dal decreto sul federalismo municipale.

Precisiamo che **le nuove disposizioni in materia di accertamento fiscale con partecipazione dei comuni potrebbero avere un'applicazione non omogenea sul territorio nazionale:** il comma 12-quater, infatti, detta le condizioni per ottenere il premio. Esso stabilisce che: "e

disposizioni di cui ai commi 12, primo periodo, e 12-bis non trovano applicazione in caso di mancata istituzione entro il 31 dicembre 2011, da parte dei Comuni, dei Consigli tributari”.

OSSERVA

Quindi, **per ottenere il trasferimento del 100%** delle maggiori imposte accertate, **è necessario che i Comuni abbiano già costituito i consigli tributari** o che **si affrettino ad istituirli entro il 31 dicembre 2011**. In caso contrario si continuano ad applicare le precedenti disposizioni in materia di partecipazione del comuni all'accertamento.

Modalità di svolgimento dei controlli

Secondo quanto precisato dal **provvedimento del 27.02.2012 dell’Agenzia delle Entrate**, i **Comuni partecipano all’attività di accertamento fiscale e contributivo nell’ambito dell’ordinario contesto operativo di svolgimento delle proprie attività istituzionali**, fornendo informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell’accertamento dei tributi statali e dei contributi previdenziali e assistenziali attraverso segnalazioni qualificate, intendendosi per tali le posizioni soggettive in relazione alle quali sono rilevati e segnalati atti, fatti e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi e/o elusivi.

OSSERVA

Riguardo alla **comunicazione delle informazioni precisiamo che:**

- per la **trasmissione all’Agenzia delle Entrate** ovvero **alla Guardia di Finanza** delle segnalazioni qualificate rilevanti ai fini dell’accertamento dei tributi statali, i Comuni si avvalgono dei servizi appositamente predisposti messi a disposizione nell’ambito della procedura informatica fornita dall’Agenzia delle Entrate a seguito della stipula delle Convenzioni tra i Comuni e l’Agenzia stessa;
- per la **trasmissione all’INPS** delle segnalazioni rilevanti ai fini dell’accertamento dei contributi previdenziali e assistenziali, i Comuni si avvalgono della procedura informatica appositamente predisposta e fornita dall’INPS a seguito della stipula delle Convenzioni tra i Comuni e l’Istituto;
- per la **trasmissione delle segnalazioni** rilevanti ai fini dell’accertamento fiscale dei tributi statali **all’Agenzia del Territorio**, i Comuni si avvalgono del Portale per i Comuni; le segnalazioni indirizzate all’Agenzia del Territorio contengono anche gli identificativi catastali degli immobili interessati.

Per i periodi d’imposta i cui termini per l’esercizio dell’attività d’accertamento dell’Agenzia delle Entrate ovvero dell’INPS **decadono il 31 dicembre dell’anno nel quale si effettua la segnalazione, la trasmissione telematica è effettuata entro e non oltre il giorno 30 del mese di giugno**.

Ambiti di intervento dei comuni

Secondo quanto stabilito dal provvedimento protocollo n. 24114/E/2012, con riferimento alle segnalazioni qualificate rilevanti ai fini dell'accertamento dei tributi statali trasmesse dai Comuni all'Agenzia delle Entrate ovvero alla Guardia di Finanza, **restano validi gli ambiti d'intervento già previsti al punto 4.1 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007 secondo cui "[...] sono individuati i seguenti ambiti d'intervento rilevanti per le attività istituzionali dei Comuni e per quelle di controllo fiscale dell'Agenzia delle Entrate:**

- **commercio e professioni;**
- **urbanistica e territorio;**
- **proprietà edilizie e patrimonio immobiliare;**
- **residenze fittizie all'estero;**
- **disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva".**

AMBITO DI INTERVENTO DEI COMUNI	
Commercio e professioni	Le segnalazioni qualificate hanno riguardo ai soggetti che: <ul style="list-style-type: none">→ pur svolgendo un'attività di impresa, sono privi di partita IVA;→ nelle dichiarazioni fiscali hanno dichiarato di svolgere un'attività diversa da quella rilevata in loco;→ sono interessati da affissioni pubblicitarie abusive, in qualità di imprese utilizzatrici e di soggetti che gestiscono gli impianti pubblicitari abusivi;→ pur qualificandosi enti non commerciali, presentano circostanze sintomatiche di attività lucrative.
Urbanistica territorio	Le segnalazioni qualificate hanno riguardo ai soggetti che: <ul style="list-style-type: none">→ hanno realizzato opere di lottizzazione, anche abusiva, in funzione strumentale alla cessione di terreni ed in assenza di correlati redditi dichiarati;→ hanno partecipato, anche in qualità di professionisti od imprenditori, ad operazioni di abusivismo edilizio con riferimento a fabbricati ed insediamenti non autorizzati di tipo residenziale o industriale.
Proprietà edilizie e patrimonio immobiliare	Le segnalazioni qualificate hanno riguardo ai soggetti persone fisiche nei cui confronti risulta: <ul style="list-style-type: none">→ la proprietà o diritti reali di godimento di unità immobiliari diverse da abitazioni principali, non indicate nelle dichiarazioni dei redditi;→ la proprietà o diritti reali di godimento di unità

	<p>immobiliari abitate, in assenza di contratti registrati, da residenti diversi dai proprietari o dai titolari dei diritti reali di godimento ovvero da soggetti non residenti nelle stesse;</p> <p>→ la notifica di avvisi di accertamento per omessa dichiarazione ICI, in assenza di dichiarazione dei connessi redditi fondiari ai fini dell'imposizione diretta;</p> <p>→ la notifica di avvisi di accertamento per omessa dichiarazione Tarsu o Tariffa rifiuti in qualità di occupante dell'immobile diverso dal titolare del diritto reale, in assenza di contratti di locazione registrati ovvero di redditi fabbricati dichiarati dal titolare del diritto reale ai fini dell'imposizione diretta;</p> <p>→ revisione di rendita catastale a seguito di procedura ex articolo 1, comma 336, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 per unità immobiliari diverse dall'abitazione principale.</p>
Residenze fittizie all'estero	<p>Le segnalazioni qualificate hanno riguardo ai soggetti che:</p> <p>→ pur risultando formalmente residenti all'estero, hanno di fatto nel comune il domicilio ovvero la residenza ai sensi dell'articolo 43, commi 1 e 2, del codice civile.</p>
Disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva	<p>Le segnalazioni qualificate hanno riguardo ai soggetti persone fisiche che:</p> <p>→ risultano avere la disponibilità, anche di fatto, di beni e servizi di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale 10 settembre 1992, come sostituita dal decreto ministeriale 19 novembre 1992, ovvero altri beni e servizi di rilevante valore economico, in assenza di redditi dichiarati con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto.</p>

Con riferimento alle segnalazioni qualificate rilevati per le attività istituzionali e di controllo fiscale **dell'Agenzia del Territorio**, il provvedimento in commento precisa che è **individuato quale ulteriore ambito di intervento quello della collaborazione per l'individuazione di ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al catasto**, di cui all'art. 19, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Le **segnalazioni qualificate da inviare all'INPS**, invece, hanno riguardo ai soggetti che:

- effettuano **attività edilizia omettendo la denuncia contributiva relativa all'impresa;**
- svolgono **attività di commercio ambulante o su area pubblica omettendo la Comunicazione Unica ai fini fiscali,** amministrativi e previdenziali e/o la denuncia contributiva relativa all'impresa;
- **svolgono attività commerciale o artigiana omettendo sia la Comunicazione Unica ai fini fiscali, amministrativi e previdenziali che la denuncia contributiva relativa all'impresa.**

Alla luce di quanto sopra, lo studio resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO